

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento

Art. 484 Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'[articolo 97](#) comma 4.
- 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli [articoli 420-bis](#), [420-ter](#), [420-quater](#) e [420-quinquies](#).